

CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR

ALL'INTERNO DEI POLI UNIVERSITARI DI MONTELUCO DI ROIO,

COPPITO E POLIFUNZIONALE CANADA

Tra i sottoscritti:

Dr. _____, nato a _____ il _____, Direttore/Dirigente dell'Azienda

per il Diritto agli studi Universitari di L'Aquila, il quale interviene al presente

atto nell'esclusivo interesse dell'Azienda, per la carica domiciliata nella sede

dell'Ente, C.F. 80004530665;

Sig. _____, nato a _____, il _____, il quale interviene al

presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta

_____, con sede legale in Via _____;

PREMESSO:

che con ordinanza n. _____, del _____, è stata indetta la gara per

la concessione dei Bar dei Poli universitari;

che con ordinanza n. _____, del _____, la concessione dei Bar dei Poli

universitari è stata affidata alla Ditta _____;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del

presente atto.

Art. 2 - L'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila, come

sopra costituita, affida alla Ditta _____ che, come sopra costituita,

accetta, la gestione dei bar universitari, secondo quanto previsto dagli atti di

gara, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 3 – Il contratto, più specificatamente, si riferisce ai bar siti in:

- Polo universitario Montelucio di Roio, L'Aquila;

- Centro polifunzionale CANADA, Lenze di Coppito, L'Aquila;

- Polo Universitario di Coppito.

L'orario di funzionamento dovrà essere il seguente:

Montelucio di Roio: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,30 (nel periodo di sospensione delle lezioni universitarie è prevista la chiusura alle ore 17,30);

Polo universitario di Coppito: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,30;

Polifunzionale CANADA: a) dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00
b) la domenica dalle ore 15,00 alle 20,00.

Gli orari come sopra riportati potranno subire variazioni, a richiesta dell'Azienda, ove intervengano nuove esigenze da parte dell'utenza.

Art. 4 - la gestione del servizio bar, come sopra dettagliata, viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità di cui agli atti di gara richiamati ed allegati.

Art. 5 – il canone mensile è pari a _____ €, oltre IVA, ed è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi - il relativo CIG è:

Il canone di concessione mensile dovrà essere corrisposto in rate anticipate entro il 5 di ogni mese. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviato, sempre entro il 5 di ogni mese, all'indirizzo e mail: info@adsuaq.org

Nel caso di tardivo pagamento si procederà secondo quanto disciplinato dagli atti di gara.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 ess.mm. e ii.

Art. 6 – Il presente contratto, della durata di anni 3 (tre), ha decorrenza dal
 , data di inizio della concessione come da ordinanza n. .

Art. 7 – L’Azienda mette a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali, le
attrezzature e gli arredi per la gestione dei bar, come da elenco allegato al
presente contratto.

L’Azienda si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, le
condizioni dei locali, degli impianti e dell’attrezzature.

La Ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto riconosce che i
locali e le attrezzature ad esse affidati sono funzionanti e rispondenti allo
scopo.

Art. 8 – La Ditta aggiudicataria ha stipulato adeguata assicurazione a
copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio,
assicurazione che costituisce parte integrale del presente contratto.

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o
parzialmente il servizio in caso di inagibilità dei locali per cause varie ed
imprevedibili.

Art. 9 – La Ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove è eseguito
il contratto.

La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sicurezza previste per
i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 – A garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto o
previsti negli atti richiamati nello stesso la Ditta ha

costituito apposita garanzia definitiva dell'importo di €,

mediante polizza fideiussoria , del

Art. 11 – Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 12 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli atti di

gara, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 13 – Tutte le spese di registrazione e di bollo del contratto sono a carico

della Ditta aggiudicataria.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aquila lì

Il Direttore/Dirigente

Ditta